

Legge regionale 27 agosto 1992 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Articolo 12 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 38/1992
- 2 Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995
- 3 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
- 4 Capo I abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
- 5 Capo II abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
- 6 Capo III abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

CAPO I

Norme transitorie in materia di autorizzazioni per l' esercizio delle attività estrattive

Art. 1

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

- 1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 10/1994
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 2, L. R. 16/1996
- 3 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 4

(ABROGATO)

(4)(5)(6)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 10/1994

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 10/1994

3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 10/1994

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 2, L. R. 16/1996

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, L. R. 31/1996

6 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 21/1997

2 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

CAPO II

Modifiche, integrazioni, interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

Art. 12 bis

(ABROGATO)

(1)(8)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 38/1992

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 22/1996

- 3 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 25/2005
- 4 Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 5, L. R. 19/2009
- 5 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
- 6 Comma 3 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
- 7 Comma 4 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
- 8 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

CAPO III

Norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di escavazione di materiali di cava

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016

CAPO IV

Norme per l' assunzione di personale con contratti di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente

Art. 14

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nonché per l' esercizio da parte della Direzione regionale dell' ambiente delle altre competenze trasferite o delegate dalla normativa nazionale di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non

superiore a dieci unità di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, otto in quella di segretario ed una in quella di coadiutore amministrativo.

(1)

2. Per le esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale segretario amministrativo, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989 per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra - disegnatore di cui al medesimo articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di tre unità, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, rispettivamente nella qualifica di consigliere per un massimo di una unità ed in quella di coadiutore amministrativo per un massimo di una unità.

(2)

3. Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1989 edello art. 50 della LR 2 febbraio 1991 n. 8.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 38/1992

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 38/1992